

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Rapporto di attività 2021



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAV PP

Indice

1	Premessa della presidente	4
2	La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP	5
2.1	Situazione iniziale	5
2.2	Commissione	5
2.2.1	Composizione e organizzazione della Commissione	5
2.2.2	Orientamento e obiettivi strategici	6
2.2.3	Dialogo con i principali portatori d'interesse	7
2.2.4	Collaborazione internazionale	7
2.3	Segreteria	7
2.4	Basi legali	8
2.4.1	Compiti legali	8
2.4.2	Comunicazioni	9
2.4.3	Consultazioni	9
3	La riforma strutturale e la CAV PP compiono dieci anni	10
3.1	Riforma strutturale e istituzione della CAV PP	10
3.2	Tappe principali della CAV PP	10
3.3	Sfide attuali	12
4	Temi salienti del 2021	14
4.1	Vigilanza sistemica	14
4.1.1	Situazione finanziaria degli istituti di previdenza	14
4.1.2	Istituti di previdenza in situazione di concorrenza	14
4.1.3	Progetto di direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP»	15
4.1.4	Applicazione uniforme delle Direttive tecniche 4 concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico	15
4.1.5	Direttive D – 02/2021 «Garanzia della qualità dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza»	15
4.2	Vigilanza diretta	16
4.2.1	Ripartizione degli investimenti patrimoniali nelle fondazioni d'investimento	16
4.2.2	Sviluppi degli investimenti immobiliari nel secondo pilastro e in particolare nelle fondazioni d'investimento	17
4.2.3	Composizione del consiglio di fondazione presso le fondazioni d'investimento	20
5	Vigilanza operativa	21
5.1	Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali	21
5.1.1	Incontri regolari	21
5.1.2	Ispezioni	21
5.1.3	Esame dei rapporti annuali	21
5.2	Periti in materia di previdenza professionale	22
5.2.1	Abilitazioni	22
5.2.2	Garanzia della qualità	22
5.3	Uffici di revisione	23
5.3.1	Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP	23
5.3.2	Direttive D – 03/2016 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP»	24

5.4	Vigilanza diretta	24
5.4.1	Fondazioni d'investimento	24
5.4.2	Istituto collettore	26
5.4.3	Fondo di garanzia	27
6	Prospettive per il 2022	28
6.1	Requisiti minimi per l'attività di vigilanza	28
6.2	Istituti di previdenza in situazione di concorrenza	28
7	Allegato	29
7.1	La CAV PP	29
7.1.1	Sistema di vigilanza e controllo	29
7.1.2	Organigramma	30
7.1.3	Organico	31
7.1.4	Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2021	31
7.2	Regolamentazione	32
7.2.1	Direttive e comunicazioni	32
7.2.2	Indagini conoscitive	32
7.3	Vigilanza sistemica	33
7.3.1	Autorità di vigilanza regionali	33
7.3.2	Periti in materia di previdenza professionale	34
7.4	Vigilanza diretta	35
7.4.1	Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza	35
8	Abbreviazioni	38

1 Premessa della presidente

Sono ormai dieci anni che la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è entrata in funzione. In questo periodo la necessità di riforme è stata evidenziata sia dal mondo politico che dalla CAV PP, ma i vari tentativi in tal senso sono falliti. Magari la pressione non è ancora sufficientemente elevata, poiché nella previdenza professionale vi sono molte cose che funzionano bene.

La previdenza professionale assicura ormai la grande maggioranza dei lavoratori: secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) nel 2020 l'87 per cento era assicurato presso un istituto di previdenza. La copertura previdenziale è in aumento anche per i nuovi beneficiari di prestazioni: nel 2020 il 47 per cento dei nuovi beneficiari di rendita ha ricevuto una rendita della previdenza professionale e il 62 per cento ha ottenuto un versamento di capitale previdenziale. Cinque anni fa questi valori si attestavano rispettivamente al 45 e al 55 per cento.

Nonostante diverse turbolenze sui mercati azionari (bolla speculativa nel 2000, crisi finanziaria nel 2008, crisi dell'euro nel 2010, crollo legato alla pandemia nel 2020), alla fine del 2021 la maggioranza degli istituti di previdenza disponeva di solide riserve finanziarie, cosicché gran parte degli istituti è in grado di gestire future crisi. Il quadro è positivo anche per il fondo di garanzia, che deve subentrare agli istituti di previdenza per garantire le prestazioni in caso di liquidazione. Negli ultimi anni la diminuzione dei casi di liquidazione ha permesso di ridurre il tasso di contribuzione per gli istituti di previdenza. Infine, persino l'effetto di redistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita sembra diminuire, poiché presso gli istituti di previdenza la maggior parte dei rifinanziamenti necessari per le rendite correnti dovrebbe ormai essere conclusa. Queste buone notizie sono importanti, poiché dimostrano la validità della previdenza professionale quale elemento del sistema dei tre pilastri.

Resta tuttavia incontestata la necessità di una riforma nel secondo pilastro: la realtà è cambiata in diversi settori, per quanto riguarda non solo il livello dei tassi d'interesse e la speranza di vita, ma anche ad esempio per le forme organizzative degli istituti di previdenza o per le carriere lavorative degli assicurati. L'attività di vigilanza della CAV PP e delle autorità di vigilanza diretta tiene conto di questi sviluppi. Di conseguenza, nel 2021 la Commissione ha posto in vigore direttive per gli istituti collettivi e comuni, con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi della concorrenza sul sistema del secondo pilastro. In collaborazione con le autorità di vigilanza diretta, sono state inoltre poste le basi per una vigilanza uniforme incentrata sui rischi.

Grazie al margine di manovra di cui dispongono nel regime sovraobbligatorio e alla loro gestione paritetica, numerosi istituti di previdenza hanno potuto dimostrare che è possibile trovare soluzioni accettate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. L'andamento positivo dei mercati finanziari ha agevolato tali soluzioni. Purtroppo, però, sappiamo che la situazione non rimarrà sempre così favorevole. Il legislatore ha il dovere di trovare soluzioni anche a livello politico per gli adeguamenti necessari a lungo termine presso le casse che propongono prestazioni di poco superiori al minimo legale. Lo stallo delle riforme non ha però soltanto imbrigliato tali casse, ma anche impedito sviluppi indispensabili in altri settori del secondo pilastro. Occorre discutere dei cambiamenti avvenuti nel panorama previdenziale, delle future carriere lavorative degli assicurati e del sistema di vigilanza. Vanno trovate soluzioni anche in questo contesto al fine di rafforzare il sistema per le generazioni future.



Dr. Vera Kupper Staub
Presidente

2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

La CAV PP è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una Segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio.

Dal 1° gennaio 2022, la CAV PP è composta da nove persone, nominate dal Consiglio federale fino alla fine del 2023.

- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente**
Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl., vicepresidente**
Ex attuarista senior presso Pittet Associés
- **Fabrizio Ammirati, economista, CFA, FRM, CAIA (in carica dal 1° dicembre 2021)**
Senior Investment Advisor e membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni «Fondo di previdenza per il Personale della Banca del Ceresio»
- **Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.**
Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna

Per saperne di più sulla
Commissione visitate il
sito web della CAV PP

- **Franziska Berger, esperta in assicurazioni di pensione dipl. (in carica dal 1° dicembre 2021)**
Responsabile della gestione dei prodotti presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**
Vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Stefan Giger, rappresentante dei lavoratori**
Segretario generale del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP)
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**
Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**
Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo

Il regolamento è disponibile sul [sito web della CAV PP](#)

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame si sono svolte dieci sedute della Commissione. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP garantisce un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

In qualità di autorità indipendente, provvede a predisporre informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Gli obiettivi sono disponibili sul [sito web della CAV PP](#)

Per il periodo 2020–2023 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del secondo pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, essa esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:

- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

Altre organizzazioni e associazioni:

- Asset Management Association Switzerland (AMAS)
- Associazione di previdenza Svizzera (VVS)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- EXPERTsuisse
- Fiduciari|Suisse
- inter-pension
- PatronFonds
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Swiss Structured Products Association (SSPA)
- veb.ch

2.2.4 Collaborazione internazionale

Anche quest'anno la CAV PP ha partecipato agli incontri internazionali dell'«International Organisation of Pension Supervisors» (IOPS), un organismo associativo facente capo all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 Paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2021 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'organizzazione, che hanno avuto luogo in videoconferenza. Tra i temi d'attualità rientrano la cibersecurity, l'implementazione delle direttive ESG nonché la valutazione e la dichiarazione di prestazioni di vecchiaia previste nei confronti degli assicurati.

2.3 Segreteria

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, essa esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, svolge ispezioni presso di esse ed è responsabile dello scambio di informazioni e dell'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler ed è suddivisa nei cinque settori seguenti:

Per saperne di più sulla
Segreteria visitate il
sito web della CAV PP

Audit

Il Settore Audit assiste e controlla le autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. A tal fine esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, svolge ispezioni ed elabora direttive e standard. Inoltre, tratta questioni concernenti la presentazione e la revisione dei conti e sviluppa norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione. Infine, rappresenta la CAV PP in seno alla Commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

Vigilanza diretta

Il Settore Vigilanza diretta esercita la vigilanza su tutte le fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. I suoi collaboratori esaminano tra l'altro i rapporti annuali e le basi regolamentari delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP e prendono visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione; per quanto riguarda l'istituto collettore, verificano i procedimenti in caso di liquidazione parziale e le misure da adottare in caso di copertura insufficiente. Inoltre, esaminano i prodotti delle fondazioni d'investimento e sono competenti per le questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Risk Management

Il Settore Risk Management è competente per il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera e gli sviluppi internazionali e rappresenta la Commissione in seno a organismi internazionali. Inoltre, valuta le direttive tecniche della CSEP e, se del caso, ne prepara il riconoscimento quale standard minimo. Infine, il Settore Risk Management sostiene gli altri settori per tutte le questioni che richiedono al contempo conoscenze specialistiche, in particolare per l'elaborazione e la valutazione di direttive e norme tecniche.

Diritto

Il Settore Diritto è competente per il sostegno giuridico degli altri settori. I suoi collaboratori elaborano sia direttive e comunicazioni che decisioni, ricorsi e pareri. Forniscono assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni, verificano l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento e trattano questioni giuridiche di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme. Inoltre, sono competenti per la concessione e la revoca dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale.

Servizi centrali

I Servizi centrali garantiscono il sostegno amministrativo alla presidente, ai membri della Commissione, al direttore e alla Segreteria. Queste prestazioni di supporto comprendono, tra l'altro, la gestione delle finanze, le risorse umane, la logistica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I collaboratori dei Servizi centrali si occupano anche della comunicazione esterna e interna.

2.4 Basi legali

2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;

- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

2.4.2 Comunicazioni

Nell'anno in esame le autorità di vigilanza hanno sottoposto alla CAV PP diverse questioni giuridiche che necessitavano di una regolamentazione uniforme. La Commissione ha pubblicato comunicazioni sui temi seguenti:

- C – 01/2021 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2» (disponibile in tedesco e in francese)
- C – 02/2021 «Passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale al sistema della capitalizzazione integrale per gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico»
- C – 03/2021 «Raccomandazione per gli istituti del pilastro 3a e di libero passaggio sull'applicazione volontaria delle regole di governance di cui agli articoli 48f–48l OPP 2» (disponibile in tedesco e in francese)

2.4.3 Consultazioni

La CAV PP è stata interpellata 21 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo nei casi in cui esse riguardano direttamente il secondo pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo, sono pertanto menzionati diversi temi.

Nel maggio del 2021 la CAV PP si è espressa sulla modifica della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBBLICA; RS 172.222.1), suggerendo di indicare nel commento su quali basi attuariali si fondi il calcolo del deficit di copertura del 5 per cento che comporterebbe un obbligo di risanamento a carico della Confederazione.

Nel settembre del 2021 la CAV PP si è espressa in modo fondamentalmente critico sull'introduzione di una nuova categoria d'investimento per investimenti svizzeri non quotati in borsa con un limite d'investimento del 5 per cento nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1).

Nell'ottobre del 2021 la CAV PP si è espressa sul rapporto redatto dal Consiglio federale in adempimento del postulato Hegglin Peter 20.4099 «Per disposizioni sulla retribuzione e sul pensionamento dei magistrati al passo con i tempi». Nel rapporto si giunge alla conclusione che andrebbe mantenuto lo status quo; la CAV PP è invece del parere che una regolamentazione speciale per i magistrati non conforme ai principi della previdenza professionale non sia più al passo con i tempi, come emerge anche dall'evoluzione a livello cantonale.

3 La riforma strutturale e la CAV PP compiono dieci anni

3.1 Riforma strutturale e istituzione della CAV PP

Il 19 marzo 2010 il Parlamento ha approvato la riforma strutturale della previdenza professionale, che è entrata in vigore dieci anni fa. Con essa sono stati posti requisiti legali più elevati in materia di trasparenza, governance e indipendenza degli attori interessati del secondo pilastro e separate le competenze nel sistema di vigilanza. La CAV PP, istituita quale commissione decisionale extraparlamentare indipendente, ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2012.

Conformemente al messaggio del 15 giugno 2007 concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma strutturale), l'obiettivo fondamentale della riforma strutturale era quello di rafforzare la vigilanza nel secondo pilastro. La responsabilità per la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza, su quelli di libero passaggio e sulle fondazioni del pilastro 3a è stata attribuita esclusivamente alle autorità di vigilanza regionali del luogo in cui ha sede l'ente in questione. Al contempo, la vigilanza della Confederazione sugli istituti a carattere nazionale o internazionale è stata soppressa. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali è passata dal Consiglio federale alla CAV PP, che non è soggetta alle istruzioni del Parlamento e del Consiglio federale. Tutte le fondazioni d'investimento nonché il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono stati assoggettati direttamente alla vigilanza della CAV PP.

Per attuare questo nuovo orientamento della struttura della vigilanza nel secondo pilastro, avviato con la riforma strutturale, la neocostituita CAV PP ha formulato nel 2012, anno della sua entrata in funzione, i seguenti obiettivi strategici centrali:

1. attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
2. imporre una governance trasparente e credibile degli istituti di previdenza;
3. garantire la massima efficienza ed efficacia della vigilanza diretta della CAV PP;
4. affermarsi quale autorità indipendente, competente e snella.

3.2 Tappe principali della CAV PP

L'obiettivo primario della CAV PP era ed è quello di tutelare, con senso di responsabilità e lungimiranza, la sicurezza del sistema e quindi gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro al fine di rafforzare la fiducia nella previdenza professionale.

Miglioramento della base di dati

Per poter raggiungere l'obiettivo di una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi, occorreva migliorare notevolmente la base di dati relativa al secondo pilastro rispetto alla situazione precedente al 2012. Uno dei primi interventi della CAV PP è dunque stato quello di semplificare i dati rilevati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza e, soprattutto, di accelerare notevolmente il processo di rilevazione. Il rilevamento dei dati dell'anno precedente ha iniziato a essere effettuato già nel primo trimestre dell'anno successivo. Il rilevamento sistematico del tasso d'interesse tecnico e di altri indicatori fondamentali ha inoltre permesso per la prima volta un vero confronto tra le situazioni finanziarie dei vari istituti di previdenza.

Da allora la CAV PP svolge annualmente, in collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, un ampio rilevamento precoce presso tutti gli istituti di previdenza svizzeri. Il rapporto che ne risulta consente di valutare la sicurezza degli interessi finanziari degli assicurati in una prospettiva futura. Inoltre, ogni anno viene trattato un aspetto specifico del secondo pilastro per aumentare il livello delle conoscenze generali sulla previdenza professionale. Uno dei temi affrontati è stata ad esempio la redistribuzione dei fondi previdenziali tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita.

Garanzia della qualità nel sistema di vigilanza decentralizzato

Per la garanzia della qualità nel sistema di vigilanza decentralizzato, nei primi dieci anni si è posto l'accento su tre ambiti:

1. periti in materia di previdenza professionale;
2. uffici di revisione; e
3. autorità di vigilanza regionali.

La garanzia della qualità presso gli organi di controllo «periti in materia di previdenza professionale» e «uffici di revisione» è fondamentale per la qualità del sistema di vigilanza, poiché le autorità regionali si basano sostanzialmente sui rapporti di questi due organi.

Periti in materia di previdenza professionale

In qualità di nuova autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, la CAV PP ha emanato innanzitutto direttive per definire i requisiti legali in materia di abilitazione e indipendenza. In seguito a varie constatazioni delle autorità di vigilanza regionali e della Commissione stessa, in collaborazione con la CSEP, è stato avviato lo sviluppo delle direttive tecniche di quest'ultima, che sono state riconosciute quali standard minimi. In questo contesto sono state fondamentali le attività di un istituto di previdenza nell'ambito della stesura della perizia tecnica e della raccomandazione del tasso d'interesse tecnico.

Uffici di revisione

Per quanto riguarda gli uffici di revisione, l'accento è stato inizialmente posto sulla standardizzazione dei rapporti di verifica e sulla definizione di raccomandazioni di revisione per la previdenza professionale, che sono state dichiarate vincolanti mediante direttive. Questi lavori sono stati svolti in collaborazione con le associazioni di categoria ExpertSuisse e Fiduciari|Suisse. Avendo constatato una maggiore frequenza di lacune qualitative soprattutto tra gli uffici di revisione con uno o pochi mandati nell'ambito della previdenza professionale, la CAV PP ha in seguito emanato direttive con requisiti in termini di conoscenze tecniche del settore ed esperienza pratica per gli uffici di revisione degli istituti di previdenza. Questo ha comportato una certa concentrazione degli uffici di revisione LPP.

Autorità di vigilanza regionali

In collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, sin dall'inizio della sua attività la CAV PP provvede a garantire una prassi di vigilanza uniforme. Questa uniformità è stata promossa mediante un dialogo trimestrale, ispezioni presso le autorità di vigilanza e, laddove necessario, direttive o comunicazioni su diversi temi (p. es. fondi di previdenza, istituti di previdenza in situazione di concorrenza). Dal 2020 è inoltre in corso un progetto volto a definire requisiti tecnici minimi per l'attività di vigilanza incentrata sui rischi delle autorità regionali. La formulazione di requisiti minimi è indispensabile in una struttura di vigilanza in cui la vigilanza tecnica non fa capo alla CAV PP bensì agli organi cantonali o intercantionali.

Aumento della trasparenza

Negli ultimi dieci anni, la CAV PP ha preso numerose misure per rendere più trasparente il sistema del secondo pilastro. All'inizio della sua attività ha definito mediante direttive l'attuazione delle nuove disposizioni giuridiche sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio. Con la definizione di requisiti per gli indicatori di spesa (TER) e l'approvazione di direttive di calcolo in materia per tutte le categorie d'investimento, la CAV PP ha fatto sì che oggi gli istituti di previdenza hanno un tasso di trasparenza prossimo al 100 per cento.

Vigilanza diretta

Nell'ambito della vigilanza diretta la CAV PP si è potuta affermare come autorità di vigilanza efficiente. Dal 2012 al 2020 il numero delle fondazioni d'investimento soggette a vigilanza è aumentato da 44 a 63 e il loro volume d'investimenti da 102 a 196 miliardi di franchi. Molte delle nuove fondazioni d'investimento hanno un focus d'investimento in immobili o investimenti alternativi. In questo settore, contrariamente alle fondazioni d'investimento tradizionali, sussisteva un bisogno comprovato per gli istituti di previdenza. Inoltre, diversi grandi istituti collettivi hanno riunito la propria attività d'investimento in una fondazione d'investimento. Il vantaggio di questa soluzione rispetto a quella di un fondo è che gli istituti di previdenza hanno voce in capitolo direttamente nella fondazione d'investimento.

Legga di più nel capitolo 4.2.2

3.3 Sfide attuali

Per un sistema di previdenza finanziato secondo il sistema di capitalizzazione lo sviluppo dei mercati finanziari è determinante. Abbastanza inaspettatamente, in seguito alla crisi finanziaria del 2008, gli ultimi dieci anni (2012–2021) si sono rivelati, in media, molto positivi per gli investimenti. Uno sviluppo congiunturale favorevole e la diminuzione dei tassi d'interesse hanno consentito il raggiungimento di ottimi risultati d'investimento. Di conseguenza, gli istituti di previdenza hanno potuto migliorare notevolmente la propria situazione finanziaria, vale a dire valutare i propri impegni con interessi tecnici inferiori e costituire ulteriori riserve di fluttuazione di valore.

Stallo delle riforme a livello politico

In seguito all'aumento della speranza di vita e della diminuzione dei tassi d'interesse nominali e reali, molti istituti di previdenza hanno dovuto adeguare le aliquote di conversione e i contributi per poter garantire il finanziamento delle prestazioni concesse anche mediante i contributi versati.

A tutt'oggi il mondo politico non è riuscito a effettuare gli adeguamenti necessari delle prescrizioni legali relative al regime obbligatorio della previdenza professionale. Nel dibattito politico predominano piuttosto la questione della compensazione per la generazione di transizione e gli appelli a introdurre nuove forme di solidarietà. Sfortunatamente l'idea che nella parte della previdenza svizzera per la vecchiaia finanziata secondo il sistema di capitalizzazione sono indispensabili aliquote di conversione realistiche per garantire l'equità generazionale non è ancora riuscita a imporsi.

Maggiore fabbisogno di finanziamento

Presso gli istituti di previdenza si possono osservare cambiamenti che pongono il sistema di vigilanza di fronte a nuove sfide. Da un lato, il contesto caratterizzato da tassi d'interesse bassi ha aumentato il fabbisogno di finanziamento degli istituti di previdenza, il che li ha indotti ad adottare piani delle prestazioni più complessi (p. es. maggiore individualizzazione delle prestazioni [soluzioni previdenziali 1e]) e in parte rendite flessibilizzate [modello della rendita di base garantita con bonus flessibile] nonché a operare investimenti più rischiosi (più investimenti in azioni e illiquidi).

Processo di concentrazione

Il processo di concentrazione nel secondo pilastro ha inoltre fatto crescere gli istituti collettivi e comuni e nascere più società di servizi con scopo di lucro. Questo ha modificato il carattere di una parte degli istituti di previdenza:

- le regolamentazioni concernenti la gestione paritaria non sono sempre facili da attuare nei grandi istituti collettivi e comuni (difficoltà a motivare i rappresentanti dei lavoratori a partecipare);
- la complessità in parte notevolmente accresciuta di questi istituti di previdenza (soprattutto a causa di un'ampia gamma di piani di previdenza) aumenta l'esigenza di una governance efficace e di trasparenza nei confronti dell'organo supremo e dell'autorità di vigilanza;
- questa situazione determina una maggiore frequenza di conflitti d'interesse tra l'istituto di previdenza e una società di servizi dominante, che in ultima analisi possono compromettere gli interessi degli assicurati.

Lavori in corso nella vigilanza LPP

La legislazione relativa alla previdenza professionale non riflette ancora i cambiamenti sopracitati. Le autorità di vigilanza ricevono soltanto informazioni sommarie sul settore degli investimenti degli istituti di previdenza (soprattutto il regolamento d'investimento e la ripartizione in categorie d'investimento). La LPP si basa sostanzialmente sul modello dell'istituto di previdenza aziendale con una gestione paritetica effettiva, vale a dire istituti di previdenza nei quali gli interessi degli assicurati sono tutelati secondo scienza e coscienza e che quindi non necessitano di una vigilanza rigida come nel settore finanziario o assicurativo. Questo modello non corrisponde però più pienamente alla realtà.

Questo carattere limitato della vigilanza è palese in molti settori della legislazione (p. es. base informativa ristretta delle autorità di vigilanza, mezzi di sorveglianza limitati rispetto alla vigilanza nel settore bancario e assicurativo nonché soglia d'intervento elevata per le autorità di vigilanza). Nonostante questa situazione giuridica in parte insoddisfacente, le autorità di vigilanza devono svolgere la loro attività quotidiana affrontando al meglio le sfide attuali. Le direttive emanate dalla CAV PP nel 2021 per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza costituiscono un aiuto in tal senso, grazie ai requisiti ivi formulati in materia di trasparenza e controllo interno.

Conclusione

Far fronte adeguatamente alle problematiche descritte rappresenta una sfida crescente per le autorità di vigilanza regionali, che dispongono di competenze e risorse talvolta molto differenti, e per il sistema di vigilanza nel suo complesso.

Nel messaggio sulla riforma strutturale è stato formulato l'obiettivo, secondo cui la nuova autorità di alta vigilanza deve garantire «che il sistema della previdenza professionale nel suo insieme funzioni in maniera sicura e affidabile». Questo obiettivo è stato finora considerato troppo poco nelle disposizioni legali. Di conseguenza, la CAV PP dispone di un margine d'azione limitato nei confronti sia delle autorità di vigilanza regionali che degli istituti di previdenza. In qualità di autorità di alta vigilanza, la Commissione ha quindi tuttora possibilità giuridiche nettamente più limitate di quanto ci si sarebbe potuto aspettare in base all'obiettivo del messaggio sulla riforma strutturale.

In seguito allo stallo delle riforme relative al secondo pilastro non sono stati apportati adeguamenti nemmeno nei settori della vigilanza, della revisione e dei periti. Come deciso l'anno scorso dal Parlamento e dal Consiglio federale, dopo dieci anni di esperienza con la riforma strutturale è ora opportuno procedere agli adeguamenti necessari anche nel settore della vigilanza (compresi la revisione e i periti).

4 Temi salienti del 2021

4.1 Vigilanza sistemica

4.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

L'11 maggio 2021 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2020. Dal 2012 la Commissione svolge annualmente un'indagine presso gli istituti di previdenza svizzeri. Nel rapporto sono stati presentati la situazione finanziaria e la situazione sul fronte dei rischi di questi istituti nel 2020. I gradi di copertura degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa sono saliti in media di 1,9 punti percentuali nel 2020, passando dal 111,6 al 113,5 per cento. La redistribuzione si è invece notevolmente ridotta, passando da 7,2 miliardi di franchi nel 2019 a 4,4 nel 2020.

Quello per il 2021 è il decimo rilevamento sulla situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria di fine 2021 possono essere consultati sul [sito Internet della CAV PP](#).

4.1.2 Istituti di previdenza in situazione di concorrenza

Il 1° marzo 2021 sono entrate in vigore le direttive della CAV PP D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza». Le direttive forniscono alle autorità di vigilanza regionali, agli uffici di revisione e ai periti in materia di previdenza professionale degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza le informazioni relative alle forme di solidarietà e alla ripartizione dei rischi finanziari in seno all'istituto di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Inoltre, garantiscono una vigilanza uniforme da parte delle autorità di vigilanza regionali.

Gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, vale a dire gli istituti collettivi e comuni cui possono affiliarsi effettivi di beneficiari di rendita e datori di lavoro tra i quali non esistono legami economici o finanziari, assumono sempre più importanza nel processo di concentrazione del secondo pilastro. A seconda del modello di attività adottato, questi istituti si trovano in una situazione di concorrenza più o meno marcata, il che può produrre un comportamento più rischioso rispetto a quello degli istituti di previdenza aziendali. Per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, la gestione di eventuali conflitti di obiettivi, in particolare tra la garanzia della stabilità finanziaria e la crescita dell'istituto di previdenza nonché tra la tutela degli interessi dei destinatari e la protezione degli interessi delle imprese di servizi a essi connesse, rappresenta un'ulteriore sfida.

Dopo l'entrata in vigore delle direttive, il 1° marzo 2021, la CAV PP ha svolto ampi lavori per prepararne al meglio la prima attuazione nell'anno civile 2022. Per l'attuazione dei requisiti in materia di trasparenza delle strutture, ha predisposto un modulo teso a sostenere i periti in materia di previdenza professionale nella documentazione delle loro attività e a garantire che le attestazioni e le spiegazioni dei periti in materia di previdenza professionale siano messe a disposizione delle autorità di vigilanza regionali in modo uniforme. Dal secondo trimestre del 2021, la CAV PP attribuisce particolare importanza all'informazione dei gruppi d'interesse (in particolare i periti in materia di previdenza professionale e gli uffici di revisione) circa le direttive D – 01/2021 e la loro attuazione. In questo contesto, ha svolto presentazioni in occasione di diversi eventi specialistici e ha risposto alle domande dei partecipanti. Per motivi di trasparenza, il 3 gennaio 2022 la CAV PP ha inoltre pubblicato sul suo [sito Internet](#) un elenco di tutti gli istituti di previdenza che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive D – 01/2021. Questo elenco si basa sulle notifiche delle autorità di vigilanza regionali, che decidono quali istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza si trovano in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendita e rientrano quindi nel campo d'applicazione

Le direttive sono disponibili
sul sito web della CAV PP

delle direttive. L'elenco viene costantemente aggiornato in base alle notifiche di mutazione delle autorità di vigilanza regionali.

4.1.3 Progetto di direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP»

Con il coinvolgimento delle autorità di vigilanza regionali, nel 2020 la CAV PP ha elaborato un documento programmatico sul concetto di vigilanza in cui formula requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP e nel 2021 ha iniziato i lavori per emanare prescrizioni alle autorità di vigilanza regionali sotto forma di direttive.

Con l'elaborazione delle direttive previste s'intende garantire, tramite la determinazione di requisiti per l'attività di vigilanza, una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi che sia orientata alle sfide della previdenza professionale. L'accento è posto sull'impiego del patrimonio di previdenza conforme allo scopo nonché sulla garanzia della stabilità finanziaria degli istituti di previdenza e sulla tutela degli interessi collettivi degli assicurati. I requisiti minimi per le autorità di vigilanza regionali devono comprendere sia aspetti generali dell'attività di vigilanza che condizioni specifiche relative alla valutazione sistematica dei rischi, finanziari e non.

Per l'elaborazione materiale delle direttive, con il titolo di lavoro «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP», d'intesa con le autorità di vigilanza regionali sono stati istituiti gruppi di lavoro misti per i settori «rischi finanziari» e «rischi non finanziari». Per farsi un quadro generale delle prassi attuali delle autorità di vigilanza regionali, nell'anno in esame la CAV PP ha realizzato un'ampia analisi della situazione presso le otto autorità di vigilanza. Nel 2022 si prevede di concludere la valutazione di queste analisi e di proseguire l'elaborazione materiale dei requisiti minimi per le autorità di vigilanza nei gruppi di lavoro esistenti.

4.1.4 Applicazione uniforme delle Direttive tecniche 4 concernenti la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico assume un'importanza fondamentale nella previdenza professionale, in quanto serve a stimare gli impegni di un istituto di previdenza. L'ammontare del tasso d'interesse tecnico applicato incide pertanto direttamente sulla valutazione della situazione finanziaria di un istituto di previdenza. La fissazione di questo tasso spetta all'organo supremo del singolo istituto, cui il perito in materia di previdenza professionale fornisce una raccomandazione in merito. Affinché l'organo supremo possa assumere la sua responsabilità, la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale non deve consistere soltanto in cifre, bensì contenere anche le relative deduzioni e motivazioni.

I requisiti di verifica pubblicati dalla CAV PP nel novembre del 2020 in relazione con l'attuazione delle Direttive tecniche 4 sono stati lievemente adeguati nel febbraio del 2021. In occasione dello scambio di esperienze tra la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali tenutosi il 18 novembre 2021, le autorità di vigilanza hanno discusso dell'attuazione delle Direttive tecniche 4, versione 2019, da parte dei periti in materia di previdenza professionale. Per l'anno in esame non sono stati constatati problemi di attuazione sistematici di rilievo.

4.1.5 Direttive D – 02/2021 «Garanzia della qualità dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza»

Attualmente gli istituti della previdenza professionale amministrano patrimoni di previdenza per oltre mille miliardi di franchi. Spesso non lo fanno interamente al loro interno, bensì con il coinvolgimento di imprese esterne per la cui autorizzazione è competente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Si tratta di gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, banche e imprese di assicurazione. Con l'entrata in vigore della legge federale sugli istituti finanziari (LsFi; RS 954.1) il 1° gennaio 2020, inoltre, la

I requisiti di verifica sono disponibili sul sito web della CAV PP

competenza per l'abilitazione degli amministratori di patrimoni della previdenza professionale è passata dalla CAV PP alla FINMA.

Possibili violazioni delle disposizioni giuridiche, contrattuali, statutarie o regolamentari da parte di tali amministratori esterni di patrimoni di previdenza possono essere rilevanti dal punto di vista non solo del diritto previdenziale, ma anche da quello dei mercati finanziari. Sia l'autorizzazione che la vigilanza della FINMA e degli organismi di vigilanza competenti si limitano alla verifica del rispetto delle disposizioni del diritto dei mercati finanziari, mentre la verifica del rispetto delle disposizioni di diritto previdenziale delle istituzioni della previdenza professionale incombe alle autorità di vigilanza regionali (art. 62 LPP). Per una vigilanza efficace in caso di amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza occorre dunque uno scambio di informazioni coordinato tra gli organi incaricati della vigilanza nel settore della previdenza professionale e quelli che la esercitano nel settore finanziario.

A tal fine la CAV PP ha elaborato con la FINMA un Memorandum of Understanding (MoU), entrato in vigore alla fine di ottobre del 2021 con la firma delle due parti. Per l'attuazione di questo MoU la Commissione ha emanato, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva, le direttive D – 02/2021 «Garanzia della qualità dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza», che sono entrate in vigore il 1° novembre 2021. In base a queste direttive le autorità di vigilanza regionali sono tenute a notificare alla CAV PP, con modalità uniformi, le possibili irregolarità che hanno constatato presso amministratori esterni di patrimoni di previdenza che necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

Nell'ambito della sua funzione di coordinamento e della garanzia della vigilanza sul sistema, la CAV PP inoltra queste notifiche alla FINMA, per poi trasmettere le informazioni contenute nei riscontri della FINMA alle autorità di vigilanza regionali, in modo che queste possano eventualmente prendere le misure necessarie.

4.2 Vigilanza diretta

4.2.1 Ripartizione degli investimenti patrimoniali nelle fondazioni d'investimento

Negli anni 2012–2021 si è constatata una crescita continua sia del numero delle fondazioni d'investimento e dei gruppi d'investimento che del volume degli investimenti delle fondazioni d'investimento. Dal 2012 il numero di queste ultime è aumentato di quasi la metà (da 44 a 63), quello dei gruppi d'investimento di circa un terzo (da 385 a 515) e il patrimonio delle fondazioni d'investimento è quasi raddoppiato (da 102 a 196 mia. fr.).

Le fondazioni d'investimento propongono diversi gruppi d'investimento. Sulla base del volume d'investimento netto di tutti i gruppi, nel 2021 la CAV PP ha determinato la ripartizione del patrimonio d'investimento complessivo delle fondazioni d'investimento (chiusura nel 2020) tra le diverse categorie d'investimento. Poiché i gruppi d'investimento misti investono spesso in altri gruppi e quindi gli investimenti sarebbero contati due volte, falsando il risultato, tali gruppi sono stati esclusi dalla valutazione. Nella rilevazione dei singoli gruppi d'investimento e del loro volume la CAV PP si è basata sulle cifre rivedute dei singoli rapporti di gestione delle fondazioni d'investimento. Va tenuto presente che le fondazioni d'investimento effettuano la chiusura dei conti in cinque momenti diversi, ragion per cui i dati seguenti per il 2020 non si riferiscono a una data di chiusura uniforme.

Nell'esercizio con chiusura nel 2020 sono stati costituiti nuovi gruppi d'investimento soprattutto nei settori degli investimenti alternativi, dei patrimoni misti e degli immobili. I gruppi d'investimento misti sono diventati più attrattivi soprattutto grazie ai clienti del settore del 3° pilastro,

Le direttive sono disponibili
sul sito web della CAV PP

Legga di più nel capitolo 5.4.1.3

poiché sono stati costituiti nuovi patrimoni misti con una quota azionaria più elevata. Questo è riconducibile all'ultima revisione dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond; RS 831.403.2), con la quale sono state introdotte condizioni per il superamento dei limiti per categoria di cui all'articolo 55 OPP 2 per i gruppi d'investimento misti.

Per quanto concerne il volume degli investimenti, si può constatare che rispetto all'anno precedente sono cresciuti soprattutto i gruppi d'investimento immobiliare. I gruppi d'investimento in ipoteche registrano una notevole crescita del volume in termini percentuali, ma il loro volume complessivo resta relativamente modesto (4 % del patrimonio di tutti i gruppi d'investimento).

Circa la metà del patrimonio delle fondazioni d'investimento è composto da immobili (immobili in Svizzera: 41 %, immobili all'estero: 8 %). Tuttavia, soltanto il 20 per cento dei gruppi d'investimento è costituito da gruppi d'investimento immobiliare. Investimenti alternativi quali quelli in private debt, hedge funds, insurance linked securities e private equity nonché infrastrutture rappresentano circa il 9 per cento del volume. Le fondazioni d'investimento propongono in misura minore gruppi d'investimento in azioni (azioni in Svizzera: 6 % / azioni all'estero: 14 %) e in obbligazioni (obbligazioni in franchi svizzeri: 9 % / obbligazioni in valute estere: 8 %). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le fondazioni d'investimento, contrariamente agli investimenti collettivi di capitale regolamentati dalla FINMA, non sono esonerate dalla tassa di bollo.


Nel settore degli investimenti alternativi sono proposti prevalentemente gruppi d'investimento in private equity. Se però si considera il volume degli investimenti, i gruppi d'investimento in infrastrutture risultano essere quelli più importanti in questo settore. Va tuttavia tenuto presente che dal 1° ottobre 2020 gli investimenti in infrastrutture che non presentano alcun effetto leva possono rientrare nella nuova categoria d'investimento Infrastrutture.

4.2.2 Sviluppi degli investimenti immobiliari nel secondo pilastro e in particolare nelle fondazioni d'investimento

Come indicato nel capitolo precedente, gli investimenti immobiliari rappresentano quasi la metà del volume complessivo delle fondazioni d'investimento. Per questo motivo, nel 2021 la CAV PP ha esaminato più attentamente questa categoria d'investimento e ne ha valutato gli sviluppi degli ultimi anni. Di seguito viene illustrato innanzitutto l'andamento degli investimenti immobiliari in tutto il secondo pilastro. Poiché molti istituti di previdenza operano i propri investimenti immobiliari tramite fondazioni d'investimento, vengono poi esposti anche l'evoluzione degli investimenti immobiliari in tali fondazioni e gli indicatori principali.

Andamento degli investimenti immobiliari nel secondo pilastro


Secondo la statistica delle casse pensioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), dal 2004 il patrimonio d'investimento immobiliare nel secondo pilastro è triplicato. Al contempo, è notevolmente cresciuta anche la quota di immobili nell'allocazione degli investimenti degli istituti di previdenza. Nel 2020 oltre il 20 per cento del patrimonio di previdenza del secondo pilastro era investito in immobili, con un forte accento sugli immobili in Svizzera, il cui volume era di circa 188 miliardi di franchi. Alla fine del 2020 il valore degli investimenti in immobili all'estero era di circa 28 miliardi di franchi.



Andamento degli investimenti immobiliari nel secondo pilastro

Patrimonio immobiliare nelle fondazioni d'investimento

Questa tendenza si constata anche presso le fondazioni d'investimento. Negli ultimi anni sono state costituite diverse fondazioni d'investimento immobiliare e sono stati lanciati numerosi gruppi d'investimento immobiliare. Conseguentemente è notevolmente aumentato anche il patrimonio immobiliare amministrato in gruppi d'investimento, che alla fine del 2020 ammontava a quasi 92 miliardi di franchi.



Evoluzione del patrimonio immobiliare (in mia. fr.) in gruppi d'investimento

Dal 2014 gli investimenti in immobili delle fondazioni d'investimento sono aumentati di 52,7 miliardi di franchi, ovvero del 135 per cento. Nel 2020, gli investimenti diretti in immobili in Svizzera, ripartiti in 59 gruppi d'investimento, rappresentavano la quota più significativa (75,2 mia. fr.). La quota degli investimenti collettivi in immobili in Svizzera è invece relativamente modesta (2,0 mia. fr.).

La situazione è diversa per gli investimenti in immobili all'estero, nei quali nel 2020 la quota collettiva (9,3 mia. fr.) era nettamente superiore a quella diretta (5,2 mia. fr.).

Evoluzione degli indicatori dei gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera

Per poter seguire meglio l'evoluzione, nel 2021 la CAV PP ha riunito, in base alle chiusure annuali, gli indicatori dei singoli gruppi con investimenti in immobili in Svizzera dal 2014 e ha valutato gli indicatori principali ponderandoli in funzione del capitale. Le fondazioni d'investimento hanno presentato questi indicatori in modo uniforme, conformemente alle direttive della CAFI.

Quota di perdite sugli affitti

La quota media di perdite sugli affitti è lievemente aumentata dal 2014 e nel 2020 era pari a quasi il 6 per cento. Questo dipende soprattutto dai locali vuoti. Le perdite su crediti inesigibili, secondo fattore che influisce su questo indicatore, sono lievemente aumentate nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, ma restano a un livello basso.


In generale si rileva che la pandemia ha finora avuto un impatto modesto sui redditi da locazione. Questo è riconducibile a diversi motivi. Nel settore dell'alloggio, la pandemia non ha praticamente avuto alcuna ripercussione e per gli immobili commerciali i provvedimenti della Confederazione sono stati di sostegno.



Evoluzione della quota media ponderata delle perdite sugli affitti

Quota di finanziamento di terzi

La quota media di finanziamento di terzi delle fondazioni d'investimento è costante e si situa tra l'8 e il 9 per cento, con un intervallo compreso tra lo 0 e il 33 per cento. Circa un quarto dei gruppi d'investimento rinuncia al finanziamento di terzi.



Evoluzione della quota media ponderata di finanziamento di terzi

Quota delle spese di esercizio (TER_{ISA})

Dal 2014 la quota delle spese di esercizio che grava sui gruppi d'investimento immobiliare è scesa di sette punti base in rapporto sia al patrimonio complessivo (GAV, gross asset value) che al patrimonio netto (NAV, net asset value).



Evoluzione della quota media ponderata delle spese di esercizio (TER_{ISA})

Evoluzione dei rendimenti dei flussi di cassa e da variazioni di valore

Il diagramma seguente mostra che i gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera realizzano rendimenti complessivi mediamente stabili. Nel corso degli anni è stato registrato un calo dei rendimenti dei flussi di cassa, che è stato in parte compensato grazie ai maggiori rendimenti da variazioni di valore. Queste ultime sono sostanzialmente riconducibili al tasso di sconto del metodo DCF, che dal 2014 è sceso in media di 1,2 punti percentuali. Di conseguenza vi sarebbero ripercussioni significative sui rendimenti complessivi dei gruppi d'investimento immobiliare, se in seguito a aumento generale dei tassi d'interesse non vi fossero più valutazioni al rialzo o vi fossero addirittura valutazioni al ribasso.



Evoluzione dei rendimenti complessivi

4.2.3 Composizione del consiglio di fondazione presso le fondazioni d'investimento

Il 1° agosto 2019 sono entrate in vigore diverse modifiche dell'OFond con un periodo transitorio fino al 31 luglio 2021. Le fondazioni d'investimento hanno adempiuto il loro compito e apportato gli adeguamenti necessari. In particolare hanno verificato e adeguato i loro statuti e regolamenti e adottato un regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine. In alcuni casi vi sono state anche ripercussioni sulla composizione dei consigli di fondazione.

5 Vigilanza operativa

5.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

5.1.1 Incontri regolari

Nel 2021 la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali hanno svolto quattro riunioni. Questi incontri, che a causa della pandemia di COVID-19 si sono svolti online, hanno contribuito a rafforzare la collaborazione e il dialogo tra la Commissione e le autorità di vigilanza. Inoltre, hanno dato l'opportunità a tutti i partecipanti di affrontare problemi e temi di attualità e di lavorare insieme per trovare soluzioni comuni.

Oltre agli incontri trimestrali, esistono anche gruppi di lavoro con le autorità di vigilanza regionali, che si riuniscono in funzione del bisogno. Uno di essi ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione delle direttive concernenti gli istituti collettivi e comuni pubblicate all'inizio del 2021. Un altro gruppo di lavoro ha contatti regolari per consentire l'attuazione uniforme delle Direttive tecniche 4. Una delle principali sfide che deve affrontare consiste nella plausibilizzazione uniforme delle attività dei periti in materia di previdenza professionale da parte delle autorità di vigilanza.

Legga di più nel capitolo 4.1.2

5.1.2 Ispezioni

Uno dei compiti principali della CAV PP è quello di uniformare l'attività di vigilanza sugli istituti di previdenza e le ispezioni forniscono un importante contributo in tal senso, permettendo alla Segreteria di conoscere meglio l'attività pratica delle autorità di vigilanza regionali.

Nel 2021 il tema delle ispezioni è stato la garanzia della qualità della revisione secondo la LPP. L'ufficio di revisione e il suo rapporto secondo le direttive D – 04/2013 erano già stati oggetto delle ispezioni del 2015. A sei anni di distanza, le ispezioni 2021 hanno permesso di valutare i miglioramenti apportati e garantire la qualità complessiva della revisione secondo la LPP sulla base di un campione di incarti. Inoltre, la Segreteria si è occupata del rispetto dei requisiti minimi in materia di contabilità e di presentazione dei conti previsti per i fondi di previdenza dall'articolo 89a capoverso 7 del Codice civile (CC; RS 210). Nell'anno in esame la Segreteria non ha potuto svolgere alcuna ispezione presso la Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (Lucerna).

In seguito alle ispezioni la CAV PP non ha dovuto adottare misure urgenti. La Segreteria ritiene tuttavia che vi sia un potenziale di miglioramento per quanto concerne la qualità della revisione secondo la LPP e l'efficienza del sistema di vigilanza nel suo complesso. Determinate misure previste richiedono modifiche legislative e un'analisi dettagliata dei compiti degli uffici di revisione nonché di altri attori del sistema di vigilanza.

Legga di più nel capitolo 5.3.2

5.1.3 Esame dei rapporti annuali

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LPP, la CAV PP esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza. In questo contesto ha pubblicato le direttive D – 02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza», che definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali. Le disposizioni vigenti in materia di presentazione dei conti sono applicabili dal 2017.

In seguito all'esame dei rapporti annuali 2020 delle autorità di vigilanza sono stati rilasciati quattro attestati di verifica senza alcuna constatazione (BSABB, Basilea; AFSFIP, Ginevra; BBSA, Berna; OBSA, San Gallo) e tre con una constatazione o un'osservazione. Per la Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (Lucerna) è stato nuovamente constatato il mancato rispetto di tutte le disposizioni sulla trasparenza dei risultati.

5.2 Periti in materia di previdenza professionale

5.2.1 Abilitazioni

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2021 sono state abilitate cinque persone fisiche e due persone giuridiche.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 192 persone fisiche e 33 persone giuridiche (dati aggiornati al marzo del 2022).

5.2.2 Garanzia della qualità

5.2.2.1 Revisione delle direttive D – 03/2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»

Con le direttive D – 03/2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo», alcune direttive tecniche della CSEP vengono riconosciute quali standard minimo e diventano così vincolanti per tutti i periti in materia di previdenza professionale (non solo per i membri della CSEP).

Nell'anno in esame la CSEP ha rielaborato le Direttive tecniche 5, che disciplinano il volume minimo di verifiche di un istituto di previdenza secondo l'articolo 52e capoverso 1 LPP da parte del perito in materia di previdenza professionale. La revisione delle Direttive tecniche 5 concerne sostanzialmente il tema del valore obiettivo per le riserve di fluttuazione di valore.

Poiché il riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo non è dinamico, per rendere gli adeguamenti vincolanti a livello generale, è stato necessario adeguare le direttive D – 03/2014. Sono quindi state dichiarate quale standard minimo le Direttive tecniche 5 nella versione del 22 aprile 2021.

5.2.2.2 Revisione delle direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»

Attualmente la CAV PP sta rielaborando le direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale». In sostanza sono previsti gli adeguamenti esposti di seguito.

- La verifica annuale del rispetto dei requisiti in materia di formazione continua da parte della CAV PP verrà meno e sarà sostituita con una verifica a campione.
- Le condizioni vigenti per l'abilitazione di persone giuridiche sono basilari e non soddisfano le esigenze di un'attività così rilevante. In futuro le persone giuridiche dovranno approntare un pacchetto di misure per la garanzia della qualità dell'attività peritale secondo l'articolo 52e LPP e dovranno essere finanziariamente sane.
- Poiché la CAV PP, in qualità di autorità preposta all'abilitazione, non esercita una vigilanza costante sui periti in materia di previdenza professionale, l'abilitazione delle persone giuridiche sarà limitata a cinque anni. Contrariamente all'abilitazione delle persone fisiche, in questo caso non si tratta di qualifiche personali o diplomi, bensì di requisiti aziendali da verificare saltuariamente, poiché manca la vigilanza costante.
- Attualmente le direttive prevedono soltanto la revoca dell'abilitazione se i requisiti non sono più soddisfatti, il che è ovvio. I pertinenti testi di legge e ordinanza non menzionano la revoca né altre misure. Misure dell'autorità preposta all'abilitazione, tra cui in particolare la revoca dell'abilitazione, costituiscono ingerenze radicali nella posizione giuridica dei periti in materia di previdenza professionale, ragion per cui in futuro le direttive concretizzeranno sia tali interventi che la relativa procedura. Non si tratta di rendere più rigorosa la prassi vigente, bensì di precisare le basi giuridiche e garantire trasparenza e certezza del diritto.

L'obiettivo è che le direttive rivedute entrino in vigore nel 2022.

Le direttive adeguate sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le audizioni concluse e archiviate sono disponibili sul sito web della CAV PP

5.2.2.3 Direttive «Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1 LPP e l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)»

Conformemente all'articolo 1 LPP, nell'esecuzione della previdenza professionale gli istituti di previdenza devono rispettarne i principi. Gli articoli 1–1i OPP 2 contengono spiegazioni più dettagliate sui singoli principi della previdenza professionale. Per quanto riguarda l'adeguatezza, l'articolo 1a OPP 2 prevede una disposizione speciale secondo cui i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati presso più istituti di previdenza devono adottare misure affinché l'adeguatezza sia garantita per il complesso dei loro rapporti di previdenza.

Al momento la CAV PP sta elaborando direttive che definiscano requisiti vincolanti per questi principi e contengano in allegato i moduli da utilizzare obbligatoriamente per l'attestazione del rispetto dei principi. I moduli attualmente impiegati verranno aggiornati e si terrà conto degli adeguamenti intervenuti nel frattempo a livello di legge (soluzioni previdenziali 1e). Inoltre, sarà garantita l'attuazione del principio di adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza secondo l'articolo 1a OPP 2. Concretamente, si tratta dei due moduli seguenti:

- *attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1 LPP*: nel quadro della sua attività peritale secondo l'articolo 52e capoverso 1 LPP, il perito in materia di previdenza professionale attesta che l'istituto di previdenza soggetto a verifica rispetta i principi della previdenza professionale
- *attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2*: il datore di lavoro o l'indipendente affiliato a più istituti di previdenza fa attestare a un perito in materia di previdenza professionale che rispetta il principio dell'adeguatezza per il complesso dei suoi rapporti di previdenza.

L'obiettivo è che le direttive entrino in vigore nel 2022.

5.3 Uffici di revisione

5.3.1 Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP

Per quanto concerne l'ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP, nell'anno in esame la CAV PP ha svolto le attività esposte di seguito.

Gruppo di lavoro misto

Per l'ulteriore sviluppo della revisione nella previdenza professionale è stato istituito nel 2020 un gruppo di lavoro misto, cui partecipano l'ASR, la CAV PP, le autorità di vigilanza regionali, l'associazione di categoria EXPERTSuisse nonché FiduciarjSuisse e veb.ch. Nel 2021 i membri del gruppo di lavoro hanno svolto due riunioni. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di aumentare il valore aggiunto della revisione nella previdenza professionale e discutere in questo contesto possibili misure che necessitano o meno dell'adeguamento delle basi legali vigenti. In questo quadro è stata discussa tra l'altro la possibilità di un'abilitazione e/o vigilanza da parte dell'ASR abbinata a una segmentazione degli istituti di previdenza. Alla fine di aprile del 2021 è stato presentato un rapporto intermedio da cui emergono i settori in cui è stato possibile raggiungere un consenso e i temi per i quali occorrono ulteriori discussioni.

Gruppo di lavoro sulle priorità della revisione

Nel 2021, su impulso del gruppo di lavoro misto, è stato istituito un altro gruppo di lavoro, diretto dalla CAV PP e composto anche da rappresentanti delle autorità di vigilanza regionali, teso ad aumentare l'utilità della revisione secondo la LPP per l'attività svolta da queste autorità. Nell'anno in esame il gruppo di lavoro ha tenuto varie sedute e proseguirà la sua attività nel 2022.

5.3.2 Direttive D – 03/2016 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP»

In merito alla garanzia della qualità nella revisione secondo la LPP, nel 2016 la CAV PP ha emanato le direttive D – 03/2016 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP», in cui sono stati definiti requisiti minimi in termini di esperienza pratica e formazione continua per i capi revisori. Conformemente alle direttive, il capo revisore deve dimostrare, per ogni anno civile, di aver svolto almeno 50 ore di revisioni fatturabili per istituti che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive. Deve inoltre fornire la prova di aver seguito almeno quattro ore di corsi di formazione continua specialistica per anno civile. I capi revisori in questione erano tenuti ad adempiere i requisiti minimi per la prima volta nell'anno civile 2019. Nel 2021 la CAV PP ha svolto una verifica a campione sull'adempimento dei requisiti minimi secondo le direttive D – 03/2016 per il 2020, basandosi su un'autodichiarazione dei capi revisori. Dai risultati della verifica emerge quanto segue: 42 su un totale di 64 capi revisori (65,6 %) hanno adempiuto completamente i requisiti minimi in termini di esperienza pratica e formazione continua per il 2020; 7 capi revisori (10,9 %) non hanno adempiuto i requisiti minimi in termini di esperienza pratica e 10 (15,6 %) quelli in termini di formazione continua specialistica, mentre 5 capi revisori (7,8 %) non hanno adempiuto nessuno dei due requisiti minimi. In base a questi risultati, sono state prese misure adeguate nei singoli casi. Alcuni dei revisori interessati hanno deciso di ritirarsi dalla revisione di istituti di previdenza.

In base ai risultati summenzionati e ai risultati delle ispezioni del 2021 non risulta necessario che la CAV PP prenda misure generali urgenti. La Commissione ritiene però che vi sia sicuramente un potenziale di miglioramento per quanto concerne la qualità della revisione secondo la LPP e che alcune misure legislative possano fornire un contributo in tal senso. Le discussioni sul miglioramento dell'efficacia e dell'utilità degli uffici di revisione nel sistema di vigilanza della previdenza professionale non dovrebbero tuttavia essere incentrate su un'abilitazione mediante legge speciale, bensì vertere in generale sui compiti degli uffici di revisione nel sistema. Secondo la CAV PP, inoltre, un riesame dei compiti degli uffici di revisione non dovrebbe essere effettuato isolatamente, ma andrebbe coordinato con un riesame dei compiti e delle competenze di tutti gli attori del sistema di vigilanza della previdenza professionale.

Le direttive D – 03/2016 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP» comprendono inoltre prescrizioni per le autorità di vigilanza in merito alle segnalazioni all'ASR in caso di possibili irregolarità. Riguardo alle modalità di notifica secondo le direttive D – 03/2016 la Commissione intrattiene un dialogo regolare con l'ASR.

5.4 Vigilanza diretta

5.4.1 Fondazioni d'investimento

5.4.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento

Nell'anno in esame la CAV PP ha approvato la costituzione di due fondazioni d'investimento, nello specifico due fondazioni d'investimento immobiliare, e ha rilasciato loro l'abilitazione.

5.4.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

La tendenza alla costituzione di gruppi d'investimento che operano nel settore immobiliare all'estero, osservata nell'anno precedente, si è attenuata nell'anno in esame. I nuovi gruppi d'investimento continuano a essere prevalentemente attivi nei settori degli investimenti alternativi, in particolare nel private equity, e nella nuova categoria d'investimento in infrastrutture creata nel 2020. Nell'anno in esame la CAV PP ha ricevuto diverse richieste di verifica di tali gruppi d'investimento e dei relativi prospetti, che nella maggior parte dei casi hanno avuto esito positivo.

Legga di più nel capitolo 5.1.2

Tutte le fondazioni d'investimento soggette alla vigilanza sono elencate sul sito web della CAV PP

Nel complesso, nell'anno in esame è stato costituito un numero limitato di gruppi d'investimento, ma va segnalato che alla CAV PP sono state presentate diverse richieste e idee di prodotti che non sono (ancora) sfociate nella costituzione di un gruppo d'investimento. Questo è dovuto a diversi motivi e in varie occasioni la Commissione è stata molto impegnata. Per esempio, la costituzione di un gruppo d'investimento chiuso e di durata limitata nel settore degli investimenti in infrastrutture ha dovuto essere bloccata in una fase molto avanzata in seguito a un'incompatibilità con l'OFond. Gli ampi lavori effettuati non sono però stati vani, poiché le conoscenze acquisite sono confluite in una nuova idea di prodotto inoltrata per verifica alla CAV PP. Altre richieste che hanno avuto esito positivo e non rientrano nella categoria «private equity» o «infrastrutture» riguardavano un gruppo d'investimento che investe in capitale di terzi di società assicurative. In virtù dell'articolo 27 capoverso 3 OFond riveduto nell'ambito della prima revisione dell'OFond, che consente ai gruppi d'investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione di conservare le opere finite, è stato costituito un altro gruppo d'investimento in progetti di costruzione. Infine, è stato costituito un gruppo d'investimento ipotecario che rispetta i criteri ESG e pone l'accento sull'efficienza energetica delle opere da finanziare.

Questo gruppo d'investimento ipotecario è indicativo di una tendenza osservata in generale nell'anno in esame. Una tendenza a investimenti «verdi», ovvero investimenti in energie rinnovabili e che puntano molto alla sostenibilità, riscontrabile già da tempo nella categoria d'investimento in infrastrutture, si può ormai osservare anche sul fronte più ampio dei gruppi d'investimento immobiliare. Si tratta di un'evoluzione attesa, dettata dall'urgenza mondialmente riconosciuta del problema climatico, verso una maggiore considerazione o attenzione per aspetti legati alla sostenibilità degli investimenti immobiliari. Questi aspetti sono stati ad esempio trattati nei rapporti annuali o nell'ambito di adeguamenti delle direttive d'investimento di gruppi d'investimento immobiliare che operano prevalentemente nel settore degli immobili all'estero. Tali criteri di sostenibilità sono spesso riuniti sotto l'abbreviazione «ESG», che sta per i settori ambiente (Environmental), società (Social) e gestione aziendale (Governance). La maggioranza delle modifiche è consistita nell'aggiunta di criteri di sostenibilità alle direttive d'investimento di gruppi d'investimento immobiliare. Nell'anno in esame diverse fondazioni d'investimento hanno tenuto conto della sensibilizzazione degli investitori sui criteri di sostenibilità, in atto già da tempo nel settore degli investimenti in titoli classici, anche nel settore dei gruppi d'investimento immobiliare. Si è potuto così constatare che le direttive d'investimento di nuovi gruppi d'investimento immobiliare contengono sistematicamente disposizioni relative alla sostenibilità. La CAV PP non è riuscita a capire se si tratti effettivamente di un nuovo orientamento o se le fondazioni d'investimento mettano maggiormente in evidenza nei propri statuti e pubblicazioni ciò che era almeno in parte una prassi già diffusa. Va rilevato che alcune fondazioni d'investimento tengono conto di questi aspetti già da tempo e in modo ben visibile. Si tratta di gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili che hanno sempre avuto interesse a investire nell'efficienza energetica degli edifici di loro proprietà. Nei gruppi d'investimento relativamente «giovani» nel settore delle infrastrutture, la considerazione di aspetti legati alla sostenibilità, e in particolare la menzione di investimenti in energie rinnovabili, è sempre stata indicata e ponderata in misura maggiore.

Infine, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 novembre 2021, dal 1° gennaio 2022 le istituzioni del secondo pilastro possono investire circa il 5 per cento del patrimonio d'investimento in crediti non quotati in borsa nei confronti di debitori privati (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) con sede in Svizzera. Fino all'introduzione di un'apposita categoria d'investimento, tali investimenti andavano effettuati nella categoria degli investimenti alternativi. La CAV PP prevede che le verranno inoltrate richieste di verifica o autorizzazione di tali strumenti, il che non è ancora accaduto nel periodo in esame.

5.4.1.3 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento

Il patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento e il numero di tali fondazioni e dei loro gruppi d'investimento sono costantemente cresciuti negli ultimi anni:

Numero	2020	2019	Variazione 2020 rispetto al 2019
– di fondazioni d'investimento	63	60	5,0 %
– di gruppi d'investimento	515	500	3,0 %

Patrimonio complessivo in milioni di franchi			
– delle fondazioni d'investimento	196 058	177 602	10,4 %
– dell'istituto collettore	19 598	18 170	7,9 %
– del fondo di garanzia	1 326	1 282	3,4 %
Totale dei patrimoni complessivi	216 982	197 054	10,1 %

5.4.2 Istituto collettore

L'esame del rapporto dell'istituto collettore al 31 dicembre 2020 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

La Commissione tratta i temi di rilievo con l'istituto collettore in occasione degli incontri di vigilanza periodici. A causa della pandemia di COVID-19 le discussioni si sono svolte tramite videoconferenza. Sono state discusse in particolare questioni concernenti aspetti attuariali, gli adeguamenti necessari a livello di regolamenti e la situazione nel settore dei conti di libero passaggio.

Considerati i suoi compiti legali, nell'attuale contesto dei mercati finanziari e in seguito alla pandemia di COVID-19, l'istituto collettore deve inoltre far fronte a grosse difficoltà.

Per quanto concerne i conti di libero passaggio dell'istituto collettore, come negli anni precedenti si constata un fortissimo afflusso netto di nuovi capitali.

Nell'ambito della LPP, il livello tuttora molto basso dei tassi d'interesse fa sì che vi sia un ampio divario tra la prestazione prevista dalla legge in base all'aliquota minima di conversione LPP del 6,8 per cento, che attualmente corrisponde a un interesse annuo garantito di oltre il 4 per cento, e le aspettative di rendimento del patrimonio investito dall'istituto collettore, che sono ben inferiori. Contrariamente alla maggior parte degli istituti di previdenza, l'istituto collettore non può applicare un'aliquota di conversione sostanzialmente inferiore al 6,8 per cento prescritto dalla legge, in quanto assicura prevalentemente averi di vecchiaia LPP obbligatori e soltanto una quota molto limitata di averi di vecchiaia sovraobbligatori, che potrebbero essere convertiti in rendite con un'aliquota di conversione più bassa. Il limitato margine di manovra di cui dispone è molto problematico per l'istituto collettore.

Per saperne di più sull'istituto collettore visitate il suo sito web

Per saperne di più sul fondo di garanzia visitate il suo [sito web](#)

5.4.3 Fondo di garanzia

L'esame del rapporto annuale 2020 del fondo di garanzia si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Nell'anno in esame il conto d'esercizio si è chiuso con un deficit di 8,4 milioni di franchi, mentre il conto economico ha registrato un'eccedenza pari a 30,1 milioni di franchi, ascrivibile in particolare al risultato finanziario positivo di 48,7 milioni di franchi. Il risultato degli investimenti corrisponde a una performance del 3,86 per cento. Il patrimonio del fondo di garanzia viene investito prevalentemente in modo passivo.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per il 2022 (in scadenza al 30 giugno 2023). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- mantenimento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità allo 0,12 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,005 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 31 maggio 2021 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

Nell'anno in esame il fondo di garanzia non ha ancora avvertito le ripercussioni derivanti dalla pandemia di COVID-19; queste si presenteranno presumibilmente con un certo ritardo. Il fondo di garanzia osserva costantemente l'evoluzione, in particolare per quanto concerne le insolvenze dei datori di lavoro.

6 Prospettive per il 2022

6.1 Requisiti minimi per l'attività di vigilanza

Nel 2022 i lavori della CAV PP saranno incentrati prioritariamente sull'ulteriore sviluppo della vigilanza. Il sistema della previdenza professionale dovrà affrontare grandi sfide: l'evoluzione demografica, il contesto di tassi d'interesse bassi, l'andamento incerto dei mercati finanziari, lo stallo delle riforme concernenti l'adeguamento dei parametri legali, il processo di concentrazione nel secondo pilastro verso istituti di previdenza sempre più grandi e complessi. È dunque indispensabile garantire un ulteriore sviluppo costante del sistema di vigilanza e un approccio dell'attività di vigilanza maggiormente incentrato sui rischi per tutelare i beneficiari del secondo pilastro. In merito alla vigilanza incentrata sui rischi, in passato sono stati compiuti notevoli passi in avanti in diversi settori. L'obiettivo è ora quello di applicare uno standard uniforme di vigilanza incentrata sui rischi per mezzo di requisiti minimi in tutte le regioni di vigilanza. A tal fine, insieme con le autorità di vigilanza, sono state elaborate basi specifiche, sulle quali ci si fonderà per l'elaborazione di direttive che dovranno definire prescrizioni precise per l'attività di vigilanza. I lavori iniziati nel 2021 proseguiranno nel 2022. Le prescrizioni per la valutazione dei rischi degli istituti e per le attività di verifica delle autorità di vigilanza contenute nelle direttive dovranno coprire con un ragionevole grado di dettaglio i rischi finanziari e non. In questo contesto andranno presi debitamente in considerazione i requisiti specifici delle diverse categorie di istituti di previdenza (p. es. requisiti specifici in termini di governance e di sicurezza finanziaria per gli istituti collettivi e comuni in situazione di concorrenza). Il lavoro sarà svolto in collaborazione con le autorità di vigilanza regionali e le associazioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale.

6.2 Istituti di previdenza in situazione di concorrenza

Nel 2021 la CAV PP ha posto in vigore le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza», con le quali intende aumentare la trasparenza dell'organizzazione e della ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni. Questa maggiore trasparenza costituisce la base per una vigilanza maggiormente incentrata sui rischi che tenga conto della situazione specifica di questi istituti. Inoltre, con queste direttive la CAV PP definisce prescrizioni più dettagliate per l'impostazione del controllo interno degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, sia al livello dell'istituto che al livello delle comunità solidali e delle casse pensioni affiliate portatrici di rischi.

Alla fine del 2021 le autorità di vigilanza regionali hanno determinato gli istituti di previdenza che rientreranno nel campo d'applicazione delle direttive e in futuro dovranno quindi adempiere i requisiti più elevati in materia di trasparenza e controllo interno da esse prescritti. Accompagnare da vicino l'attuazione uniforme delle direttive da parte delle autorità di vigilanza diretta, dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione sarà una delle priorità della vigilanza della CAV PP nel 2022.


Le direttive e l'elenco
corrispondente sono disponibili
sul [sito web della CAV PP](#)

7 Allegato


7.1 La CAV PP

7.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza e controllo nel sistema della previdenza professionale.



7.1.2 Organigramma



7.1.3 Organico

Al 31 dicembre 2021, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 28,5 posti a sua disposizione. A causa della grande richiesta di specialisti sul mercato del lavoro, non tutti i posti messi a concorso hanno potuto essere occupati. A questo va ad aggiungersi la variazione del grado di occupazione di alcuni collaboratori.

Organico al 31.12.	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Risk Management	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	1,8	1,8	1,8
Vigilanza diretta	5,5	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8	3,8	3,8
Audit	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	2,5
Diritto	5,0	4,9	4,8	4,8	5,3	5,3	5,5	5,5	4,5
Segreteria	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	4,4	4,8
Funzioni trasversali	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Commissione	2,4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Posti non occupati	4,0	4,1	4,2	1,4	0,9	1,0	0,8	1,3	2,9
Posti complessivi	28,5	28,5	28,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5

7.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2021

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). Dato che la fatturazione avviene a posteriori, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse di vigilanza riscosse annualmente.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza regionali ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La tassa di vigilanza annuale a carico delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio degli istituti. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP calcola le tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 OPP 1 in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio in questione. La CAV PP emana la relativa fattura all'attenzione delle autorità e delle istituzioni interessate nell'anno successivo.

Per il 2021 la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 OPP 1 è stata costituita di una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di vigilanza soggetto a vigilanza e di una tassa supplementare di 0.45 franchi (come nell'anno precedente) per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata.

Per lo stesso anno, il fattore per il calcolo della tassa di vigilanza delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è stato pari al 63 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore inferiore a quello dell'anno precedente (79%). L'abbassamento della tariffa è riconducibile principalmente all'aumento del 10 per cento dei patrimoni d'investimento, alla costituzione di 15 gruppi d'investimento supplementari e alla riduzione delle spese.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2021	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF		Totale CHF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Spese di consulenza	237 465	193 438	127 866	204 159	365 331	397 597
Salari	2 453 492	2 481 413	2 532 003	2 565 330	4 985 495	5 046 743
Rimanenti spese per il personale	36 863	34 804	19 849	18 741	56 712	53 545
Locazione di spazi	175 435	175 435	94 465	94 465	269 900	269 900
Rimanenti spese d'esercizio	81 574	49 165	43 924	26 473	125 498	75 639
Uscite	2 984 829	2 934 255	2 818 108	2 909 168	5 802 937	5 843 424
Entrate da emolumenti	-25 492	-3 966	-56 141	-74 152	-81 633	-78 118
Uscite nette	2 959 337	2 930 289	2 761 967	2 835 016	5 721 304	5 765 305
Tasse di vigilanza	-2 959 337	-2 930 289	-2 761 967	-2 835 016	-5 721 304	-5 765 305
Risultato	0	0	0	0	0	0

7.2 Regolamentazione

7.2.1 Direttive e comunicazioni

- Direttive D – 02/2021 del 1° novembre 2021 «Garanzia della qualità dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza» (disponibile in tedesco e in francese)
- Direttive D – 03/2014 del 1° luglio 2014 (ultima modifica: 23 giugno 2021) «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»
- Direttive D – 01/2021 del 26 gennaio 2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza»
- Comunicazione C – 03/2021 del 3 novembre 2021 «Raccomandazione per gli istituti del pilastro 3a e di libero passaggio sull'applicazione volontaria delle regole di governance di cui agli articoli 48f–48l OPP 2» (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C – 02/2021 del 31 maggio 2021 «Passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale al sistema della capitalizzazione integrale per gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico»
- Comunicazione C – 01/2021 del 30 marzo 2021 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2» (disponibile in tedesco e in francese)

7.2.2 Indagini conoscitive


Nel 2021 non si sono svolte indagini conoscitive su direttive o bozze di direttive della CAV PP.

Tutte le direttive e le comunicazioni sono disponibili sul [sito web della CAV PP](#)

7.3 Vigilanza sistemica

7.3.1 Autorità di vigilanza regionali

La vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale è garantita da otto autorità di vigilanza regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.



La tabella seguente mostra la ripartizione quantitativa degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali. Ne emerge che il 23 per cento di tutti gli istituti di previdenza in Svizzera è soggetto alla vigilanza della BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich.

In generale le cifre confermano la tendenza ininterrotta al calo del numero di istituti di previdenza registrati e non registrati soggetti a vigilanza. Questo processo di concentrazione in base al quale sempre più datori di lavoro si affiliano a un istituto collettivo o comune è constatabile già da diversi anni.

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti di previdenza non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1 www.asfip-ge.ch	125	133	91	94	216	227
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne www.as-so.ch	167	173	134	140	301	313
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht Belpstrasse 48 3000 Bern 14 www.aufsichtbern.ch	212	222	195	207	407	429
AG, SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau Schlossplatz 1 5001 Aarau www.bvsa.ch	134	135	198	199	332	334
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Eisengasse 8 4001 Basel www.bsabb.ch	137	162	177	183	314	345
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich Stampfenbachstrasse 63 8090 Zürich www.bvs-zh.ch	327	343	363	370	690	713
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St. Gallen www.ostschweizeraufsicht.ch	179	181	187	196	366	377
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Bundesplatz 14 6002 Luzern www.zbsa.ch	122	129	258	269	380	398
Totale		1403	1478	1603	1658	3006	3136

Fonti: rapporti annuali 2020 delle autorità di vigilanza regionali

* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza

7.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul [sito Internet della CAV PP](#).

7.4 Vigilanza diretta

7.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		2020	2020	2019	2019
1291 Die Schweizer Anlagestiftung	30.06.	424	1	122	1
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09	2781	4	2735	4
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12	252	1	248	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03	967	7	1065	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse (fusionnée en 2019)	31.10	17305	8	17169	8
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12	2155	1	1870	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12	2705	2	2594	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09	11886	27	10289	27
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12	894	4	860	4
Anlagestiftung VALYOU	31.12	18	3	13	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12	1353	22	1238	22
ASGEBA (en liquidation)	31.12	–	–	0	1
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03	2597	2	2530	2
Aurora Anlagestiftung (fondée en 2021)	31.12	–	–	–	–
Avadis Anlagestiftung	31.10	9217	30	8998	28
Avadis Anlagestiftung 2	31.10	1273	4	1342	3
avenirplus Anlagestiftung	31.12	520	6	282	5
AXA Anlagestiftung	31.03	8673	4	–	–
AXA Vorsorge Anlagestiftung (fondée en 2020)	30.09	–	–	–	–
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12	2250	11	2332	10
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12	116	1	112	1

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06	22 075	45	21 042	45
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06	3 621	13	3 051	13
Die Anlagestiftung DAI	30.06	183	1	183	1
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09	1 452	2	1 339	2
Equitim Fondation de placement	31.12	48	1	20	1
Fondation Arc-en-Ciel (prise en charge de la surveillance en 2019)	31.12	159	1	159	1
Fundamenta Group Investment Foundation (fondée en 2019)	30.09	114	1	–	–
Greenbrix Fondation de placement	30.09	339	1	302	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12	1 647	6	1 420	6
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09	1 083	1	1 035	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09	355	1	310	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12	5 946	3	5 464	3
IST Investmentstiftung	30.09	7 973	39	8 189	37
IST2 Investmentstiftung	30.09	206	5	191	5
IST3 Investmentstiftung	30.09	1 028	7	949	7
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12	1 468	19	1 345	19
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12	144	1	132	1
Liberty Anlagestiftung	31.12	15	2	11	2
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09	413	2	387	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12	1 043	2	934	2
Prevalis Anlagestiftung (fondée en 2021)	31.12	–	–	–	–
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03	652	12	667	12
Profond Anlagestiftung	31.12	2 261	2	2 160	2
Realstone Fondation de Placement (fondée en 2019)	31.12	111	1	–	–

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
REMNX Anlagestiftung (fondée en 2020)	30.09	–	–	–	–
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06	105	2	89	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09	1 175	2	1 104	2
SFP Anlagestiftung	31.12	457	3	350	3
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12	2 332	3	2 217	3
Steiner Investment Foundation	31.12	720	2	404	1
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12	1 754	9	1 573	8
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12	2 577	1	2 270	1
Swisscanto Anlagestiftung	30.06	15 709	31	15 546	32
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06	2 040	10	2 063	10
SwissPK Foundation (fondée en 2019)	31.12	0	–	–	–
Telco Anlagestiftung	31.12	1 359	2	1 299	2
Terra Helvetica Anlagestiftung (fondée en 2020)	31.12	–	–	–	–
UBS Investment Foundation 1	30.09	8 607	27	8 082	28
UBS Investment Foundation 2	30.09	7 619	32	7 328	32
UBS Investment Foundation 3	30.09	8 296	15	7 845	13
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09	116	1	85	1
VZ Anlagestiftung	31.12	3 338	16	2 785	17
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12	227	1	207	1
Zürich Anlagestiftung	31.12	21 904	52	21 269	49
Totale delle 65 fondazioni d'investimento		196 058	515	177 602	500
Fondazione istituto collettore LPP	31.12	19 598	–	18 170	–
Fondo di garanzia LPP	31.12	1 326	–	1 282	–
Totale complessivo		216 982		197 054	

* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

8 Abbreviazioni

AMAS	Asset Management Association Switzerland
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
CAFI	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CSEP	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
DCF	Discounted cash flow
Direttive tecniche	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
ESG	Criteri di sostenibilità nei settori ambiente (<i>Environmental</i>), società (<i>Social</i>) e gestione aziendale (<i>Governance</i>)
EXPERTsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
Fiduciari Suisse	Unione svizzera dei fiduciari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GAV	patrimonio complessivo (<i>gross asset value</i>)
inter-pension	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
IOPS	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
Legge su PUBBLICA	Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (RS 172.222.1)
LisFi	Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari; RS 954.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
MoU	Memorandum of Understanding
NAV	patrimonio netto (<i>net asset value</i>)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OFond	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

PatronFonds	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
SSPA	Swiss Structured Products Association
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pension Funds
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
TER	Total Expense Ratio
TERisa	Total Expense Ratio Immobili patrimonio separato fondazioni d'investimento (Immobilien Sondervermögen Anlagestiftungen)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UST	Ufficio federale di statistica
veb.ch	Associazione svizzera per la finanza e il controllo
VVS	Associazione di previdenza Svizzera

Colophon

Editrice

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Seilerstrasse 8
3011 Berna
www.oak-bv.admin.ch/it

Realizzazione

Emphase Sàrl, Losanna e Berna
Foto: Alex Kühni

Data di pubblicazione

17 maggio 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAV PP**